

Regione Lombardia

Legge Regionale n.3 del 07-02-2006

Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura

(B.U.R. Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 1 del 10 febbraio 2006)

ARTICOLO 4

(Modifiche alla l.r. 12/2001 in materia di sanzioni relative all'esercizio della pesca)

1. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 è così sostituita:

“e) da due rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui uno designato dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e uno dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;”;

b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 è così sostituita:

f) da un rappresentante dei pescatori di professione, designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;”;

c) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chiunque eserciti la pesca con licenza non in corso di validità o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 10;

b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 12. La medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni previste dai regolamenti, di cui agli articoli 10 e 13, per la tutela degli storioni autoctoni;

d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chiunque violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui agli articoli 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi;

f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;

g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chiunque violi i divieti di cui all'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'articolo 17, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u). In caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chiunque eserciti la pesca in acque dove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, eserciti la pesca in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1.

Incorre nella stessa sanzione chiunque utilizzi mezzi di navigazione a motore o pratici la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici provinciali. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore

recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6;

l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.”;

d) il comma 2 è abrogato;

e) al comma 5, dopo le parole “A chi esercita la pesca con licenza” sono inserite le parole “di tipo B”;

f) al comma 11, dopo le parole “in violazione della presente legge” sono inserite le parole “dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici provinciali”.